



*MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST*

Via F. Cilea, 119 - 20151 MILANO

www.dgtnordovest.it

agg.23 ottobre 2011

**DOCUMENTI NECESSARI PER IL RILASCIO PER DOCUMENTAZIONE (NON A SEGUITO DI ESAME)
DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE A CONDUCENTI TITOLARI DI PATENTE COMUNITARIA.**

I CONDUCENTI TITOLARI DI PATENTE RILASCIATA DA ALTRO STATO COMUNITARIO DELLE CATEGORIE:

- a) D1, D1+E, D o D+E, conseguita entro la data del 9 settembre 2008, per il trasporto di persone;
- b) C1, C1+E, C o C+E, conseguita entro la data alla data del 9 settembre 2009, per il trasporto di cose;

possono esercitare anche in Italia attività di autotrasporto professionale senza che agli stessi venga richiesta la CQC italiana ai fini dell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone o cose.

Soltanto nel caso in cui tali conducenti siano interessati a godere del beneficio dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 126-bis del Codice della strada nell'esercizio di attività di professionale. dovranno richiedere una CQC italiana (e pertanto necessariamente, procedere preventivamente al riconoscimento ovvero alla conversione della patente posseduta in patente di guida italiana) In quest'ultimo caso la documentazione necessaria per ottenere la CQC è la seguente:

1. domanda redatta su modello TT746C debitamente compilato e sottoscritto. *(Gli utenti dovranno specificare sulla richiesta quale tipo di CQC intendono richiedere (per trasporto di merci; per trasporto di persone; per trasporto di merci e di persone) e annotare su tale modello un recapito telefonico o un indirizzo e-mail presso cui poter essere contattati in caso di necessità;*
2. attestazione del versamento sul c/c n° 9001 pari a 9,00 euro;
3. attestazione del versamento sul c/c n° 4028 pari a 29,24 euro;
4. una fotografia formato tessera, a capo scoperto, recente *(indicare sul retro della fotografia cognome e nome del titolare);*
5. fotocopia del codice fiscale o relativa annotazione sul modello di domanda;
6. fotocopia della patente italiana ottenuta in conversione/riconoscimento della patente comunitaria avente categorie e date di conseguimento di cui ai punto a) e b). Si precisa che, ai fini del rilascio di una CQC per il trasporto di persone, non è richiesto il possesso di una ulteriore certificazione professionale equipollente al KD.

I **cittadini extracomunitari**, titolari di patente comunitaria, dovranno, inoltre, esibire (in originale o in copia autenticata o in copia semplice con dichiarazione sostitutiva di atto notorio di conformità all'originale in proprio possesso) il **Permesso di Soggiorno** (più fotocopia) tanto al momento della presentazione della richiesta quanto al momento del rilascio del provvedimento. In fase di primo rilascio del permesso di soggiorno è possibile presentare, in originale + fotocopia, ricevuta postale (o rilasciata dalle competenti autorità di P.S.) attestante la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno; in fase di rinnovo del permesso di soggiorno è possibile presentare, in originale + fotocopia, ricevuta postale attestante la presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto con allegata fotocopia di quest'ultimo. Non saranno invece accettate le semplici ricevute di prenotazione per la presentazione di istanze di primo rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

- **DIRETTO INTERESSATO** ESIBENDO UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'.
- **PERSONA DELEGATA** CON DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA' MUNITA DI DELEGA SU CARTA SEMPLICE SOTTOSCRITTA DAL TITOLARE DELLA DOMANDA + FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITA'.
- **AUTOSCUOLA O STUDIO DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA** MUNITI DI FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DELEGANTE IN CORSO DI VALIDITA'.

SE IL RICHIEDENTE NON E' IN POSSESSO DI CARTA DI IDENTITA' ITALIANA, L'IDENTIFICAZIONE PUO' AVVENIRE TRAMITE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO EQUIPOLLENTE, RILASCIATO DA UNA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO ITALIANO O DI ALTRI STATI.

SE IL DOCUMENTO E' REDATTO IN LINGUA STRANIERA, DEVE ESSERE ALLEGATA UNA TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA (TRANNE I CASI IN CUI ESISTONO ESENZIONI STABILITE DA LEGGI O ACCORDI INTERNAZIONALI) REDATTA DALLA COMPETENTE RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA O CONSOLARE E LEGALIZZATA IN PREFETTURA, OVVERO DA UN TRADUTTORE E GIURATA INNANZI AL CANCELLIERE GIUDIZIARIO OD AL NOTAIO.